

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 15 marzo 2000.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Calzolaio, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Olivo, Ostillio, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 14 marzo 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

**GASPERONI:** « Nuove norme in materia di riscossione delle quote associative e abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311 » (6860);

**NUCCIO CARRARA:** « Istituzione del tribunale di Sant'Agata di Militello » (6861);

**BURANI PROCACCINI:** « Istituzione del Servizio di cittadinanza attiva » (6862);

**RASI ed altri:** « Istituzione dell'Istituto metrologico nazionale presso l'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" di Torino » (6863);

**FRATTA PASINI e CHINCARINI:** « Disposizioni concernenti l'imposizione fiscale della indennità di esproprio » (6864).

Saranno stampate e distribuite.

**Ritiro di una proposta di legge.**

Il deputato PEZZOLI, anche a nome dell'altro firmatario, ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

**PEZZOLI e SCARPA BONAZZA BUORA:** « Istituzione della provincia della Venezia Orientale » (6496).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*II Commissione (Giustizia):*

**BONITO:** « Modifica all'articolo 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di commercio di cose antiche o usate » (6804)  
*Parere delle Commissioni I e X;*

*VII Commissione (Cultura):*

**MASTELLA:** « Istituzione dell'albo professionale dei facilitatori di inserimento operanti in ambito scolastico » (6794)  
*Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, XI, e XII;*

LECCESE ed altri: « Norme a tutela dei minori nelle attività sportive » (6820) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XII;*

*VIII Commissione (Ambiente):*

DOZZO ed altri: « Interventi per la tutela del fiume Sile » (6809) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MARIO PEPE: « Disposizioni per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria » (6824) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

FERRARI ed altri: « Interventi in favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche » (6823) *Parere delle Commissioni I, V, VI, XI, (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.**

Con lettera del 10 marzo 2000, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 3 febbraio 2000, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Roberto MARONI, nella sua qualità di ministro dell'interno *pro tempore*.

**Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.**

Con lettera pervenuta in data odierna, il deputato Umberto BOSSI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Vicenza, n. 6058/98 R.G.N.R. — n. 530/99 R.G.G.I.P.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

**Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 13 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto interministeriale concernente la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona.

Tale richiesta è deferita ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite III (Esteri) e IV (Difesa), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 4 aprile 2000.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 14 marzo 2000, pagina 79,

prima colonna: le righe della quindicesima sino alla fine;

l'intera seconda colonna;

pagina 80,

prima colonna: le righe da 1 a 17 sono sostituite dalle seguenti:

#### ART. 3.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: « primo periodo » sono soppresse.

2. All'articolo 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: « per un periodo non inferiore ad un mese » fino a: « assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. » sono sostituite dalle seguenti: « i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero di entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento. ».

3. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000,

tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o l'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro ».

4. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 3, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 3 non risultino applicabili, perché le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.

3-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h).

3-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui all'articolo 2. L'apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente.

3-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma 2.

3-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per ogni

giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione dalla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio ».

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 14 marzo 2000, pagina 97, seconda colonna, sostituire le ultime undici righe e le prime quattordici della prima colonna di pagina 98, con le seguenti:

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis - 1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti, limitatamente ai casi seguenti:

a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando venga effettuato nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) e h), e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici;

b) nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1, qualora non vengano fornite adeguate informazioni agli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire dei servizi pubblici secondo *standard* di qualità e di efficienza ».

**DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1990, N. 146, IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELLA PERSONA COSTITUZIONALMENTE TUTELATI (5857) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MUSSI ED ALTRI E BERTINOTTI ED ALTRI (5518-5684)**

**(A.C. 5857 - sezione 1)**

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: « può indire » sono sostituite dalla seguente: « indice ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

*Sopprimerlo.*

\*12. 1. Boghetta.

*Sopprimerlo.*

\*12. 4. Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 12.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppresse le parole « sempre che valuti idonee ».

12. 2. Boghetta, Giordano, Cangemi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 12.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole « e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori che ne fanno richiesta » sono sostituite con le seguenti « su richiesta di almeno il 5 per cento dei lavoratori interessati ».

12. 3. Boghetta, Giordano, Cangemi.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sopprimere le parole da « sempre che valuti idonee » fino a « che ne fanno richiesta ».

12. 01. Strambi.

**(A.C. 5857 - sezione 2)**

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 13.

1. L'articolo 15 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 13.

*Sopprimerlo.*

**\*13. 1.** Boghetta.

*Sopprimerlo.*

**\*13. 24.** Malavenda.

*Sopprimerlo.*

**\*13. 30.** La Commissione.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Quando esiste un fondato motivo di un pregiudizio grave al diritto di sciopero o ai diritti della persona a causa delle valutazioni della Commissione di cui all'articolo 12, i Presidenti di Camera e Senato notificano alla citata Commissione la richiesta di modifica delle delibere della medesima.

**13. 2.** Boghetta, Giordano, Cangemi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.

5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.

6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.

7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite *referendum*.

**13. 3.** Malavenda.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.

5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.

6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.

7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite *referendum* e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate.

#### 13. 4. Malavenda.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'au-

tonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.

5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.

6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.

7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite *referendum* e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.

#### 13. 5. Malavenda.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.

5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.

6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.

7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati

dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite *referendum* e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.

8. Gli stessi contratti non possono derogare a disposizioni più favorevoli previste dalla legge.

**13. 6.** Malavenda.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.

5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.

6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.

7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite *referendum* e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.

8. Gli stessi contratti non possono derogare a disposizioni più favorevoli previste dalla legge o da precedenti accordi sindacali.

### 13. 7. Malavenda.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in

quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.

5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.

6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.

7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite *referendum* e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.

8. Gli stessi contratti non possono derogare a disposizioni più favorevoli previste dalla legge o da precedenti accordi sindacali.

9. Controlla il regolare svolgimento dei *referendum* il Ministero del lavoro«.

### 13. 8. Malavenda.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle

opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.

5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.

6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.

7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite *referendum* e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.

8. Gli stessi contratti non possono derogare a disposizioni più favorevoli previste dalla legge o da precedenti accordi sindacali.

9. Controlla il regolare svolgimento dei *referendum* il Ministero del lavoro, sia a livello territoriale che nazionale.

**13. 9.** Malavenda.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.

5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.

6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.

7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite *referendum* e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.

8. Gli stessi contratti non possono derogare a disposizioni più favorevoli previste dalla legge o da precedenti accordi sindacali.

9. Controlla il regolare svolgimento dei *referendum* il Ministero del lavoro, sia a livello territoriale che nazionale, che raccoglie e certifica i risultati di voto.

### 13. 10. Malavenda.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estese a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.

5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.

6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.

7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite *referendum* e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.

8. Gli stessi contratti non possono derogare a disposizioni più favorevoli previste dalla legge o da precedenti accordi sindacali.

9. Controlla il regolare svolgimento dei *referendum* il Ministero del lavoro, sia a livello territoriale che nazionale, che raccoglie e certifica i risultati di voto, e li comunica immediatamente ai lavoratori, alle RSU ed alle aziende.

### 13. 11. Malavenda.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle

opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.

5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.

6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.

### 13. 12. Malavenda.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sinda-

cali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.

5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.

### 13. 13. Malavenda.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.

**13. 14.** Malavenda.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

**13. 15.** Malavenda.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale.

**13. 16.** Malavenda.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale.

**13. 17.** Malavenda.

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e precluso alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali.

**13. 18.** Malavenda.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione.

**13. 19.** Malavenda.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita.

**13. 20.** Malavenda.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sinda-

cali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi.

**13. 21.** Malavenda.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

**13. 22.** Malavenda.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconosci-